
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Pratica: 2023 / LT_11316
del 16/11/2023

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI AI FINI DELL'INSERIMENTO
IN CASE FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI
RIMINI**

ALBO PRETORIO

CUC DISTRETTO RIMINI

**AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI AI FINI DELL'INSERIMENTO IN CASE
FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI RIMINI**

1. Soggetto competente per la procedura di accreditamento:

Gli Enti Locali del Distretto socio sanitario di Rimini hanno stipulato in data 31/12/2020 la nuova Convenzione sulla gestione associata dell'integrazione socio sanitaria "ACCORDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RELATIVE A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI TRA L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E GLI ENTI DEL DISTRETTO di Rimini che istituisce una Unità Organizzativa unica per la non autosufficienza per disabili e anziani di ambito distrettuale, nonché la nuova convenzione PER LA GESTIONE ASSOCIATA E INTEGRATA DEI PERCORSI A FAVORE DEI MINORI.

In attuazione delle sopradette convenzioni , con atto rep.atti privati n. 8/2021, è stato riconfermato il mantenimento della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei servizi relativi in cui il Comune di Bellaria Igea Marina svolge la funzione di Centrale di committenza per conto del Distretto.

La procedura di accreditamento viene curata dal Comune di Bellaria Igea Marina – Centrale di Committenza CUC Distretto Rimini , Piazza del Popolo, 1 - 47814 Bellaria Igea Marina tel. 0541-343411, fax 0541/345844, pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it :

Responsabile del procedimento: Dott. Ivan Cecchini, Responsabile Centrale di Committenza CUC Distretto Rimini, tel: 0541343721, mail: i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

2. Cornice normativa di riferimento:

- legge n. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- legge regione E.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 2 della citata legge regionale a norma del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale;

- D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

- D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

La Deliberazione della Giunta Regione E.R. 27/06/2016 n. 969 ad oggetto "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale";

- Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32 del 20/01/2016 ad oggetto "determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

- D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, Codice del terzo settore, ed in particolare l'art.55 comma 1 a norma del quale in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi sociali assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, tra le altre, attraverso forme di accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

- D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, Codice del terzo settore, ed in particolare l'art.55 comma 4 a norma del quale l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

- Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del D.Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 117/2017 secondo cui l'accREDITAMENTO è al di fuori della normativa euro unitaria (codice degli appalti) ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accREDITAMENTO libero). In tal caso, infatti, l'istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non propedeutica all'affidamento di un servizio: come tale, non impinge in campi disciplinati dal diritto europeo e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale;

Art. 36, L.R. Emilia Romagna n.11/2018

D.G.R. n. 664/2017 Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR n. 514/2009

D.G.R. n. 1423/2015 Integrazione e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento

D.G.R. n. 564/2000 Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34.

Linee guida elaborate da Regione Emilia Romagna ed ANCI "Indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case famiglia - Indicazioni per la sicurezza e la qualità del servizio" del 12/07/2018.

Legge Regionale 27/07/2018 n. 11 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, che all'art. 36 definisce le modalità organizzative sulle relative procedure di esercizio dell'attività di casa famiglia;

la DGR 1904/2011 "Direttiva in materia di affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità famigliari" e successive modifiche e integrazioni (DGR 1106/2014 — DGR 1153/2016).

3. Finalità:

Gli Enti pubblici della Provincia di Rimini attraverso i Distretti socio sanitari di Rimini e Riccione svolgono secondo la vigente legislazione un'attività socio-assistenziale educativa, a favore di persone con disabilità, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento.

L'Ufficio di Piano, quale strumento di supporto tecnico-amministrativo sia al Comitato di Distretto che al Direttore di Distretto nelle funzioni di programmazione, regolazione, verifica e promozione del sistema sociosanitario integrato locale, come previsto dalla DGR n. 1004/2007, dal PSSR e dai successivi atti regionali che ne declinano le funzioni, svolge, tra i vari compiti, anche il supporto tecnico ai processi di gestione operativa dei servizi integrati, con particolare riferimento all'individuazione delle modalità consentite di erogazione delle prestazioni, all'attivazione degli strumenti contrattuali atti a definire in maniera condivisa i rapporti con i fornitori pubblici e privati nonché al monitoraggio della compatibilità economica degli interventi sociosanitari rispetto alla programmazione di area.

Il Comitato di Distretto di Rimini ha dato indicazioni sull'avvio delle procedure per l'accreditamento delle strutture denominate CASE FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI per assicurare un modello gestionale flessibile e semplificato di attività di committenza in questo ambito, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, in qualità di Centrale Unica di Committenza per il Distretto di Rimini, in attuazione delle scelte programmatiche approvate dai Comitati di Distretto, in attesa dell'emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna, della definizione dei requisiti dell'accreditamento per i centri socio occupazionali, indice una procedura di selezione pubblica assimilabile a quella finalizzata al rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Dlgs 117/2017 per strutture aventi la caratteristiche di CASE FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI quali strutture aventi natura di civile abitazione che accolgono disabili adulti in carico ai servizi sociali territoriali del Distretto di Rimini,

Le CASE FAMIGLIA forniscono un servizio di carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi residenziali, e sono destinate a persone con disabilità di grado intermedio di tipo sensoriale, fisico o psicofisico, che risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.

4. Oggetto dell'accreditamento:

Oggetto dell'accreditamento è la costituzione di un Elenco Unico per il distretto di Rimini di soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di gestione di Casa famiglia per disabili adulti fisici e/o psichici aventi alternativamente le seguenti caratteristiche:

a) CASE FAMIGLIA per disabili adulti con disabilità fisica e/o psichica con un numero massimo di 6 ospiti (punto 9.1 DGR 564/2000 e ss.mm.ii; D.M. 21.05.2001 n°308) che non sono soggette all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento, ma alla "Comunicazione di avvio attività" al Comune e relative strutture di cui i privati abbiano la disponibilità.

b) CASE FAMIGLIA MULTIUTENZA di cui al punto 8.1.3 della DGR 1904/2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" che la punto 8.1.3 prevede la tipologia della Comunità casa famiglia multiutenza che abbiano i requisiti minimi e l'autorizzazione al funzionamento in conformità alla DGR n. 1904/2011 e successive modifiche e integrazioni (DGR 1106/2014 — DGR 1153/2016).

Le Case Famiglia sono avviate sulla base di libera iniziativa privata e possono contribuire ad arricchire la rete dei servizi sociali di supporto alla domiciliarità.

In conformità agli indirizzi espressi nel richiamato parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 trattasi di accreditamento aperto ed avulso da qualsiasi contingentamento fatto salvo il possesso dei requisiti gestionali e strutturali richiesti. L'accreditamento si limita alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore e non da inserire nella rete dei servizi sociali territoriali, senza che, a monte, sia stato

previamente individuato un numero od un contingente prefissato secondo il modello dell'accreditamento libero i quali, con l'iscrizione nell'elenco, conseguono un'abilitazione priva di carattere selettivo.

Esclusioni:

Sono escluse le realtà con finalità prettamente abitative e di norma organizzate in "autogestione", in particolare:

- gli appartamenti che accolgono persone con esiti da patologie psichiche con progetti finalizzati alla maggior autonomia possibile (es. Budget di Salute DGR 1554/2015);
- i gruppi appartamento e le abitazioni nelle quali convivono in forma stabile piccoli gruppi di persone con disabilità (massimo 5 persone), che riescono a vivere in autonomia con i progetti individuali ed interventi domiciliari socio-sanitari di Comuni e AUSL, fra i quali quelli indicati dal Programma Regionale per il Dopo di Noi (di cui alla DGR 733/2017);
- altre realtà con finalità abitative, non riconducibili ad assistenza residenziale con retta giornaliera corrisposta a un soggetto gestore, contraddistinte dalla prevalenza di un obiettivo di emancipazione, addestramento alla vita indipendente, con interventi professionali di natura educativa e presenza assistenziale assente o limitata ad interventi di carattere domiciliare non continuativi nell'arco della giornata, senza necessità di presidio notturno.

La struttura:

La struttura deve essere ubicata all'interno del Distretto socio sanitario di Rimini comprendente i territori dei Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Unione Comuni Vallemarecchia in quanto destinata ad accogliere utenti residenti o domiciliati presso i suddetti enti locali in carico ai servizi sociali territoriali.

La struttura deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in tema di proprietà/conduzione di immobili e deve essere dotata di copertura assicurativa sull'immobile.

Le strutture potranno ospitare fino ad un massimo di n. 6 utenti di età non inferiore a 18 anni, fatte salve le case famiglia multiutenza.

Il gestore deve avere la disponibilità della struttura per tutta la durata dell'accreditamento da comprovare con idoneo titolo di detenzione (a titolo esemplificativo, proprietà, locazione , comodato)

Remunerazione dei servizi:

Il soggetto gestore è tenuto ad accettare il sistema tariffario definito dall'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI".

Eventuali servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi - rispetto ai requisiti contenuti nella presente documentazione di selezione - offerti dal soggetto gestore all'interno del progetto gestionale non concorrono alla definizione delle tariffe effettivamente dovute. Tuttavia i suddetti servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi, in quanto inserito all'interno del progetto gestionale, costituiscono impegno diretto e vincolante per il proponente.

Contratto di servizio

Tra soggetti accreditati e il Capo Dipartimento dei Servizi di comunità del Comune di Rimini sarà sottoscritto un apposito Contratto di servizio, il cui schema si allega al presente Avviso, definito nel rispetto della normativa vigente in materia avendo a riferimento le seguenti condizioni essenziali:

- Il soggetto accreditato deve garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici del servizio così come definiti dall'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI".
- Il soggetto accreditato deve garantire per tutta la durata dell'accreditamento il regolare svolgimento delle prestazioni così come definite dall'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI ". in particolare servizi alberghieri, attività di assistenza e

tutela dell'utente, attività educative, ricreative e di socializzazione, servizio di trasporto, coperture assicurative;

- Il soggetto accreditato dovrà garantire i parametri assistenziali minimi nel rapporto operatore utente, indicati dall'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI".

- Il soggetto accreditato è tenuto ad accettare il sistema tariffario definito dall'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI" per la remunerazione del servizio oggetto di accreditamento. Eventuali servizi e/o standard qualitativi aggiuntivi rispetto ai requisiti contenuti nella presente documentazione di selezione - offerti dal soggetto gestore all'interno del progetto gestionale non concorrono alla definizione delle tariffe effettivamente dovute.



L'accREDITAMENTO avrà la durata di anni cinque.

- i soggetti committenti attiveranno tutte le procedure necessarie al monitoraggio, verifica, controllo del rispetto dei criteri e requisiti necessari previsti per l'accREDITAMENTO, nonché degli obblighi assunti con il contratto di servizio;

- la decadenza dell'accREDITAMENTO comporterà la conseguente risoluzione del contratto di servizio;

- il soggetto accreditato garantirà il rispetto delle norme che disciplinano il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale impiegato nel servizio nonché le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dato il carattere strettamente soggettivo dell'accREDITAMENTO non è ammessa la sub-concessione di prestazioni da parte del soggetto accreditato; parimenti non è ammessa la cessione del patto di accREDITAMENTO.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono richiedere l'accREDITAMENTO, purché in possesso dei requisiti previsti ai successivi articoli, i soggetti no profit (cooperativa sociale di tipo A, consorzio di cooperative, associazione di volontariato, associazione con o senza personalità giuridica, fondazione, Ente Religioso, Ente morale, persone fisiche e profit (impresa privata), nonché persone fisiche private che operano nella gestione di servizi residenziali di tipo socio-assistenziale ed educativo in forma singola o associata, aventi i requisiti:

5.1 Requisiti generali:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d. lgs. n.36/2023 ;

b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

c) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

d)) (art. 36 legge E.R. n. 11/2018) non versi in una delle seguenti condizioni:

d.1 abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

d.2 abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;

d.3 sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza.

5.2. Requisiti di idoneità professionale:

essere un operatore economico con la capacità di operare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali attestata dall'oggetto indicato nel Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, REC o REA a seconda della sua natura, o nel caso di soggetti associativi, con uno Statuto coerente con l'oggetto dell'accREDITAMENTO .

5.3 Requisiti di capacità economico finanziaria:

avere realizzato un fatturato globale minimo annuo, al netto di Iva, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a €. 100.000,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto per garantire la continuità degli inserimenti nelle strutture.

5.4 Requisiti di capacità tecnico professionale:

- a) avere esperienza almeno triennale nella gestione di servizi a favore di persone disabili comprovata da attestati o certificazioni rilasciate da Enti Pubblici o da altro documento idoneo;
- b) avere la disponibilità di adeguata struttura aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1" Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI" con una capienza pari al numero massimo di sei utenti inseribili per struttura. La struttura deve essere ubicata all'interno del territorio del Distretto socio sanitario di Rimini in quanto destinata ad accogliere utenti residenti o domiciliati presso gli enti locali del suddetto Distretto in carico ai servizi sociali territoriali.
- c) avere a disposizione personale professionalmente qualificato aventi le caratteristiche di cui all'allegato 1 " 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI".
- d) disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e copertura assicurativa per responsabilità verso Terzi e Operatori;

Il possesso dei requisiti è dimostrabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) successivamente verificate dalla Centrale di committenza. A comprova dei requisiti il richiedente può produrre ogni altra documentazione ritenuta utile .

6) indicazioni per i soggetti raggruppati e i consorzi

E' consentita la presentazione di domande da parte di raggruppamenti temporanei di operatori e di consorzi di operatori. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs n. 36/2023, anche se non ancora costituiti. In tal caso si evidenzia che:

- l'istanza deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento ed essere sottoscritta da ognuno dei legali rappresentanti;
- l'impegno a costituire il RTI in caso di accreditamento deve essere sottoscritto congiuntamente, in un unico documento, dai legali rappresentanti di ciascun operatore coinvolto; esso deve contenere l'indicazione dell'operatore individuato come capogruppo;
- I Consorzi devono dichiarare per quali consorziate presentano domanda di accreditamento.

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), tutti gli operatori del raggruppamento devono possedere i requisiti di capacità generale e idoneità professionale di cui ai punti 5.1 e 5.2. o nel caso di consorzio dal consorzio medesimo e dalla consorziata indicata per la gestione, per cui ognuno di essi dovrà rendere tali dichiarazioni;

I requisiti di capacità economico finanziaria e i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti 5.3 e 5.4 devono essere posseduti cumulativamente da tutti i soggetti raggruppati.

In caso di consorzio la capacità economico finanziaria di cui al punto 5.3 fa capo al consorzio, mentre i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 5.4 devono fare capo alla consorziata designata come esecutrice.

L'operatore capogruppo di RTI deve impegnarsi, in caso di rilascio dell'accREDITAMENTO, a garantire la responsabilità generale e il coordinamento della gestione e ad effettuare direttamente oltre il 50% delle prestazioni;

Analogamente in caso di partecipazione di Consorzi, qualora vengano designate per la gestione più consorziate, almeno una delle consorziate designate deve impegnarsi, in caso di rilascio dell'accREDITAMENTO, a garantire la responsabilità generale e il coordinamento della gestione, nonché ad effettuare direttamente oltre il 50% delle prestazioni.

Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere osservate e dall'istanza deve emergere il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra.

7) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Gli operatori interessati devono presentare la propria domanda di accreditamento **entro e non oltre il 18/12/2023** indirizzata al Responsabile CUC Distretto Rimini, Dott. Ivan Cecchini, con trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata **pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it** indicando nell'oggetto della trasmissione la dicitura **"RICHIESTA ACCREDITAMENTO CASE FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI"**

Il recapito e la consegna della PEC avviene ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, questo non giunga all'indirizzo sopra menzionato entro i termini previsti dall'avviso.

Trattandosi di PEC farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Bellaria Igea Marina.

Il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi legati al malfunzionamento della posta elettronica di qualunque altra natura che impediscano il recapito della candidatura nel termine stabilito dal presente avviso.

La domanda si compone delle seguente documentazione:

7.1) DOMANDA DI ACCREDITAMENTO. La domanda, in bollo o in esenzione di bollo per i soggetti aventi diritto, può essere redatta in forma libera (**si consiglia di utilizzare il modello allegato all'avviso Allegato 2 domanda di accreditamento**), ma deve in ogni caso contenere i seguenti dati:

- 1) denominazione, sede e recapiti del soggetto;
- 3) la forma, singola, associata, consorzio, con la quale si chiede l'accreditamento; In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, si forniscono i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato che gestisce la struttura oggetto di accreditamento;
- 3) indicazione specifica della struttura da accreditare e il numero massimo di utenti che possono essere ospitati nella struttura riservata a persone disabili adulte;
- 4) rende le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al successivo punto 7.2;
- 5) dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse
- 6) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare a procedure di selezione rilasciati dal Tribunale competente oppure dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 7) dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 36 della LRL Emilia Romagna n. 11/2018
- 8) indica il domicilio ed il referente eletti eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, con obbligo di indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata.
- 9) rende la dichiarazione di informativa sulla privacy di cui Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

7.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE- a comprova del possesso dei requisiti di capacità generale di cui al punto 5.1, idoneità finanziaria di cui al punto 5.2, capacità economico finanziaria di cui al punto 5.3, capacità tecnico professionale di cui al punto 5.4, da rendersi in carta libera secondo **l'allegato Modello 3** e compilato nella parti:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sezione A e B

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni A - B - C -D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti con la la sezione «α» e compila anche:

- la sezione A – Idoneità : punto 1 (iscrizione CCIAA) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 5.2 del presente avviso;

- la sezione B - Capacità economica e finanziaria: punto 2 (fatturato globale annuo) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.3 del presente avviso;
- sezione C - Capacità tecniche e professionali: tutti i punti pertinenti per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 5.4 del presente avviso;

7.3) DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI STRUTTURA E CONDIZIONI DELL'ACCREDITAMENTO, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il **modello Allegato 3**, con cui l'operatore individua le caratteristiche della/e struttura/e proposta/e e rende le dichiarazioni

- dichiarazione che la struttura proposta è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in tema di proprietà/conduzione di immobili ed è dotata di copertura assicurativa sull'immobile.
- dichiarazione del titolo di detenzione dell'immobile;
- dichiarazione che per l'attività esercitata nella struttura è stata inviata la comunicazione di inizio attività al Comune di competenza/autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di competenza e che la stessa non ha sospensioni in essere.
- dichiarazione espressa sull'accettazione delle condizioni dell'accREDITAMENTO sui punti:
 - accetta, senza porre eccezioni o riserve alcune, il sistema di remunerazione a tariffa come definita dall'allegato 1 Requisiti di struttura così come le altre condizioni ivi previste ;
 - accetta, senza porre eccezioni o riserve alcune, :
 - modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - accetta l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - accetta i principi e i criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.r. 2/2003;
 - si impegna a dotarsi di Assicurazione per operatori e utenti (RCO, RCT), con riferimento ai servizi in accREDITAMENTO, con massimali per sinistro non inferiore a €1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del Contratto di servizio. La polizza dovrà essere comunque operativa alla data di sottoscrizione del contratto di servizio;
 - dichiara di disporre di Figure professionali competenti, e con specifico titolo professionale, nella tipologia di servizio e loro adeguato inquadramento contrattuale, nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale e all'allegato 1 "Requisiti CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI".

7.4) CURRICULUM, con la presentazione del richiedente e la descrizione delle attività svolte che documenti l'esperienza almeno triennale nella gestione di servizi a favore di persone disabili comprovata da attestati o certificazioni rilasciate da Enti Pubblici o da altro documento idoneo.

7.5) PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO OGGETTO DI ACCREDITAMENTO che non dovrà superare le 25 pagine di lunghezza di formato A4 e carattere "Arial" (base) corpo 11, interlinea SINGOLA a valore 1

il progetto deve contenere:

- la descrizione delle modalità di gestione della struttura, le tipologie di prestazioni assicurate, i fattori standard e di qualità del servizio, l'indicazione degli operatori e dei profili professionali coinvolti, i diritti/doveri dei fruitori, le relative procedure di tutela, gli strumenti atti a favorire la partecipazione sia delle famiglie che delle persone con disabilità, all'attività dei servizi oggetto di accREDITAMENTO, le modalità previste per osservazioni e richiami, i processi di verifica della "customer satisfaction" e dalla quale si possa desumere la coerenza e la specificità territoriale delle descrizioni, dei fattori, degli standard e degli indicatori adottati programmazione e per la valutazione degli interventi;
- l'adesione e partecipazione a reti territoriali di collaborazione tra pubblico e privato;
- le modalità di raccordo con le famiglie;
- eventuali servizi aggiuntivi al di fuori della struttura.

7.6) PLANIMETRIA della struttura con la distribuzione ed individuazione degli spazi;

Modalità di sottoscrizione:

- **le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, il DGUE, il progetto e tutta la documentazione di cui al punto 7 devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;**
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
 - La domanda di accreditamento, le dichiarazioni sostitutive e il progetto devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Copia della procura dovrà essere allegata alla documentazione prodotta con una delle seguenti modalità:
 - in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procuratore stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
 - ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole.

Uno stesso soggetto può partecipare all'avviso ed accreditarsi anche per più strutture . In tali casi:

- **Potrà essere presentata una sola domanda di accreditamento con l'indicazione di tutte le strutture per cui si chiede l'accredimento; pertanto potranno essere presentate un'unica documentazione di cui ai punti 7.1 (domanda di accreditamento), 7.2 (DGUE), 7.3 DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI STRUTTURA E CONDIZIONI DELL'ACCREDITAMENTO), 7.4 (curriculum) , valevole per tutte le CASE FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DISABILI per cui si inoltra domanda.**
- **Per ogni CASA FAMIGLIA PER PER L'ACCOGLIENZA DISABILI di cui si chiede l'accredimento, dovranno essere presentati singoli progetti gestionali per ogni struttura oggetto di richiesta di accreditamento e singole dichiarazioni di cui ai punti 7.5 (progetto gestionale del servizio), 7.6 (planimetria della struttura),**

I richiedenti potranno essere invitati a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto della documentazione presentata che dovranno essere forniti, a pena di non ammissibilità, entro il termine richiesto che comunque non potrà essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Per analogia ed in quanto compatibile si applica la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 104 del D.Lgs n. 36/2023. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione prodotta può essere sanata attraverso tale procedura . L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad

una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

8. Procedura di accreditamento:

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Responsabile della CUC Distretto Rimini avvalendosi del relativo servizio, svolgerà il controllo formale sulle istanze pervenute. Il controllo verte sulle condizioni di ammissione all'accreditamento così come dichiarate dal richiedente e sulla regolarità della documentazione amministrativa prodotta.

Per la valutazione dei progetti sarà costituita un'apposita Commissione di validazione tecnica, nominata con provvedimento del Responsabile della CUC Distretto Rimini.

I membri verranno scelti fra soggetti esperti che non siano portatori di interessi concorrenziali, conflittuali o comunque incompatibili rispetto al ruolo assunto in sede di valutazione.

E' compito della Commissione redigere il verbale di valutazione dei progetti e stilare l'elenco delle strutture da accreditarsi in quanto ritenute idonee per lo svolgimento delle attività in oggetto.

La Commissione ha la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni sui progetti presentati, sia per iscritto che con audit conoscitivi.

I soggetti e le strutture risulteranno idonei per essere accreditati **– senza limite massimo–** sulla base del grado di adeguatezza del progetto gestionale. Il progetto gestionale sarà valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione **e si considera adeguato il progetto che abbia riportato almeno 50 punti:**

	CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTO GESTIONALE	Max 100 PUNTI di cui
A.1.	Chiarezza della rappresentazione dei processi gestionali in termini di agevole identificabilità degli elementi di valore e degli impegni assunti dal gestore.	Bassa = 0, Media = 4, Alta = 8 Eccellente = 10
A.2.	Adeguatezza dei processi descritti, relativi allo svolgimento e verifica delle gestione della struttura in vista del perseguimento dell'obiettivo di: - Costruire un ambiente familiare idoneo alla crescita personale e sociale dei cittadini disabili inseriti. - Migliorare o mantenere le capacità ed i livelli di autonomia acquisiti, garantendo un percorso di crescita personale e l'inserimento sociale. - Favorire processi di autonomia individuale, l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri membri del gruppo ed il tessuto sociale.	Bassa = 0, Media = 10, Alta = 20 Eccellente = 30
A.3.	Adeguatezza dei processi descritti, relativi allo svolgimento e verifica delle attività finalizzate a sostenere la rete dei rapporti familiari e sociali esistenti e strutturare reti di sostegno ai singoli ed al gruppo nel suo insieme, nel rispetto dei bisogni e desideri delle persone.	Bassa = 0, Media = 10, Alta = 20 Eccellente = 30
A.4.	Adeguatezza dell'organizzazione e dei processi descritti in vista dell'obiettivo di: - Incentivare le attività di promozione e di integrazione con il territorio, anche attraverso il volontariato singolo e di gruppi, al fine di favorire l'integrazione sociale e l'aumento di opportunità relazionali e di vita; - favorire lo sviluppo dell'autonomia e dell'integrazione nonché rafforzare il legame tra le persone e il contesto sociale in cui vivono	Bassa = 0, Media = 10, Alta = 20 Eccellente = 30

L'approvazione dell'elenco definitivo delle strutture accreditate e dei soggetti in favore dei quali è rilasciato l'accREDITAMENTO per la gestione di tali strutture sulla base delle risultanze dell'esame della Commissione di validazione è di competenza della CUC Distretto di Rimini anche ai fini del controllo sul possesso dei requisiti dichiarati per l'accREDITAMENTO.

L'esito dell'accREDITAMENTO viene comunicato ai soggetti richiedenti.

I soggetti e i centri accreditati sono inseriti in un albo pubblico tenuto dal Comune di Bellaria Igea Marina come CUC Distretto di Rimini.

Tra soggetti accreditati e il Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini sarà sottoscritto un apposito contratto, il cui schema si allega al presente Avviso (**Allegato 5 Contratto di servizio**).

Il contratto costituisce l'insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare per l'intera durata di validità dell'accREDITAMENTO.

La sottoscrizione del contratto non vincola in nessun modo né la Centrale di Committenza né il Distretto Socio Sanitario di Rimini, né gli Enti locali che ne fanno parte, né l'Azienda AUSL della Romagna e l'inserimento nell'Albo non dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici o l'inserimento di utenti in struttura.

Le persone con disabilità in carico ai servizi sociali territoriali area disabili per i quali sia stato proposto nel PEI un inserimento in una casa famiglia per disabili adulti e le loro famiglie sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati e/o secondo le indicazioni dell'UVM sulla base delle valutazioni di opportunità e appropriatezza dell'inserimento a seconda dello specifico caso, quali, a titolo esemplificativo:

- 1) presenza di caratteristiche idonee (ubicazione, servizi offerti, prestazioni aggiuntive, ecc) alla realizzazione del progetto individualizzato di intervento sulla persona disabile candidata all'inserimento in casa famiglia.
- 2) compatibilità di genere;
- 3) compatibilità di età;
- 4) vincoli connessi con la necessità di vicinanza o di lontananza rispetto all'ambiente familiare/scolastico/sociale dell'assistito;
- 5) compatibilità delle caratteristiche relazionali interne alla casa famiglia con i bisogni dell'assistito;
- 6) compatibilità delle caratteristiche logistico-organizzative della casa famiglia con i bisogni dell'assistito;
- 7) compatibilità della casa famiglia rispetto alla presumibile durata del progetto di inserimento.

9. Durata dell'accREDITAMENTO e aggiornamento dell'Albo

L'accREDITAMENTO ha validità di cinque anni decorrenti dalla data della determina del responsabile CUC Distretto Rimini di approvazione dell'Elenco Unico per il distretto di Rimini di soggetti accreditati per la gestione di gruppi appartamento e l'erogazione del servizio di assistenza a favore degli utenti disabili con finalità socio - assistenziale – educativa, oggetto del presente avviso.

L'Albo dei soggetti accreditati è aperto all'inserimento di nuovi fornitori nel corso del quinquennio fermo restando che anche gli accREDITAMENTI successivi avranno la durata di cinque anni decorrenti dalla determina del responsabile CUC Distretto Rimini che approva il nuovo accREDITAMENTO.

Ogni nuovo accREDITAMENTO segue l'identico processo indicato nel presente avviso.

L'Albo viene periodicamente aggiornato.

La Commissione potrà essere convocata semestralmente anche per valutare la permanenza dei requisiti nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO in caso di significative modifiche intervenute nelle strutture dei soggetti accreditati e comunque nelle modalità operative impiegate.

La convocazione della Commissione, potrà avvenire anche su richiesta dei soggetti accreditati stessi, al fine di ridurre o ampliare i posti accreditati, nonché per esaminare domande di accreditamento da parte di nuovi soggetti: in quest'ultimo caso l'esame verrà effettuato entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

10. Cause di esclusione dall'accREDITamento

Determinano l'esclusione dall'accREDITamento:

- la mancanza di uno dei requisiti richiesti
- la mancata presentazione di tutta la documentazione, delle dichiarazioni od attestazioni prescritte complete e rispondenti in ogni parte alle prescrizioni, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento.

Resta inteso che:

In ogni caso la presentazione delle domande e proposte progettuali non vincola la Centrale di Committenza, che si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura, in base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza.

La partecipazione all'avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'accREDITamento . Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà verificato per i soggetti accreditati in esito alla procedura di validazione.

E' fatta salva la revoca e/o revisione dell'Albo nel caso in cui sopraggiungano variazioni e modifiche conseguenti all'eventuale emanazione della normativa sull'accREDITamento regionale sulle case famiglia.

10. Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Centrale di Committenza e gli interessati avverranno esclusivamente a mezzo PEC . A tale fine il candidato deve indicare la propria pec ed autorizzarne espressamente l'uso .

11. Informazioni e Chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a : Dott.ssa Monica Tassinari, tel. 0541 343725 e.mail m.tassinari@comune.bellaria-igea-marina.rn.it , preferibilmente in forma scritta all'indirizzo pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Il Comune di Bellaria Igea Marina pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura esclusivamente sul sito www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it – Sezione Bandi & Avvisi, Si precisa che i richiedenti , partecipando all'avviso accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

12. Pubblicazione:

Il Presente avviso, con i relativi allegati, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Bellaria Igea Marina, quale Centrale di Committenza Distretto di Rimini.

13. Documentazione:

La documentazione afferente alla presente procedura è scaricabile dal sito del Comune di Bellaria Igea Marina www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, sezione bandi & avvisi.

La documentazione è composta da:

- avviso
- allegato 1: requisiti CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI
- allegato 2: modello di domanda di accREDITamento e dichiarazioni integrative DGUE;
- allegato 3: DGUE
- allegato 4: dichiarazione su requisiti di struttura e condizioni dell'accREDITamento

- allegato 5 : schema di contratto di servizio

14. Norme Sulla Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, conservati fino alla conclusione del procedimento presso il servizio gare e appalti del Comune di Bellaria Igea Marina , Piazza del Popolo 1 Bellaria Igea Marina (RN), Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bellaria Igea Marina con sede all'indirizzo di cui sopra, Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bellaria Igea Marina è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Il Dirigente

Ivan Cecchini

Firma Digitale